



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA**  
**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 13/01/2025**

**OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 196 DELLA  
L.R.T. 65/2014 E 167 DEL D. LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI  
PERMESSO DI COSTRUIRE E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

**ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO**

## **ART. 196 L.R.T. 65/2014 E ART. 167 D.LGS. 42/2004**

### **Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia, Urbanistica, Demanio**

Visto il D.P.R. 380/2001 ed in particolare gli articoli 3, 10 e 31;  
Vista la L.R.T. 65/2014 ed in particolare gli articoli 134 e 196;  
Visto il D. Lgs. 42/2004 ed in particolare gli articoli 146, 167 e 181;

Visto il PIT/PPR approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 ed in particolare con la scheda paesaggio ambito 27 – sezione 3 – Isola d'Elba;

Visto il Piano Strutturale approvato ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;

Visto il Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022;

Visto il verbale di sopralluogo pervenuto in data 13/03/2024 protocollo n. 3096 dal quale si rileva che nel Comune di Campo nell'Elba, in Via per Portoferraio, su terreno catastalmente individuato al Foglio 19 particelle 148 e 149, è stata accertata la presenza dei seguenti immobili:

- 1 Casa mobile prefabbricata di dimensioni m. 8.00 x m. 2.50, posizionata su carrello provvisto di ruote, non allacciata né alla fornitura elettrica né alla fognatura pubblica;

Preso atto che dal suddetto verbale emerge quanto segue:

- la casa mobile è dotata di finestre e porta per entrare;
- all'interno è provvista di servizi utili ad un eventuale e possibile uso abitativo;
- al momento del sopralluogo la casa mobile era appena stata posta in opera;
- che il Sig. Muti Luciano riferiva di avere intenzione di lasciare la casa mobile prefabbricata sul carrello ed eventualmente utilizzarla come magazzino

Considerato che dalla suddetta segnalazione risulta che proprietario del terreno è il Signor Muti Luciano, nato a Olbia il 12/12/1946, residente a Capoliveri in Via della Torre n. 23, codice fiscale MTULCN46T12G015I;

Considerato che l'area di intervento risulta essere:

- gravata dal Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c), d) D. Lgs. 42/2004 apposto con D.M. 18/08/1952;
- rientrante in area a pericolosità idraulica molto elevata;

Atteso che le aree interessate dagli interventi ricadono all'interno del Territorio Rurale – Ambiti periurbani - nel vigente Piano Operativo di cui all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione, all'interno delle quali non è ammessa la nuova edificazione;

Considerato che le opere rilevate rientrano nella definizione di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e.5), del D.P.R. 380/2001 di seguito riportato:

*“e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di*

*quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;"*  
in quanto non trattasi di immobile collocato all'interno di struttura ricettiva preventivamente autorizzata;

Considerato che le opere rilevate rientrano, per quanto sopra, tra quelle soggette a permesso di costruire ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 134 della L.R.T. 65/2014;

Considerato che l'installazione della casa mobile prefabbricata risulta soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 149 dello stesso D. Lgs. né i casi di esclusione indicati all'Allegato A del D.P.R. 31/2017;

Preso atto che agli atti di questa Amministrazione non risultano titoli abilitativi edilizi né autorizzazioni paesaggistiche;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi della L. 241/1990 in data 13/03/2024 protocollo n. 3117, notificata al Sig. Muti Luciano in data 18/03/2024;

Preso atto che nei termini assegnati non sono pervenute memorie né osservazioni da parte dell'interessato;

Vista la verifica dello stato dei luoghi effettuata dall'Area di Vigilanza in data 02/01/2025 dalla quale si rileva che sul terreno identificato al Foglio 19 particella 149 sono presenti:

- 1 Casa mobile prefabbricata di dimensioni m. 8.00 x m. 2.50, posizionata su carrello provvisto di ruote, della quale non è stato possibile verificare se fosse allacciata alla fornitura elettrica ed idrica in quanto vi era un telo che copriva la base della struttura;
- 2 Recinzione in paletti e rete in ferro con ombreggiante verde posizionata su tre lati della proprietà, quello della strada dove vi è l'ingresso, quello sul lato destro e sul lato in fondo;
- 3 Casetta in legno di m. 3.00 x m. 3.00 posizionata su travetti appoggiata a terra;
- 4 Casetta in plastica di m. 3.00 x m. 3.00 adagiata a terra;
- 5 Camper parcheggiato.

Considerato che le opere di cui ai punti 2) e 3) risultano legittime dal punto di vista paesaggistico in quanto per le stesse risulta essere stata rilasciata l'Autorizzazione paesaggistica n. 120/2022 del 15/11/2022;

Rilevato che dal punto di vista edilizio le opere di cui sopra risultano essere state realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio in quanto non sono assimilabili alle opere di cui all'art. 137 della L.R.T. 65/2014 non essendo interventi pertinenziali ad immobili esistenti;

Ritenuto che le opere di cui ai punti 1) e 4) siano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica;

Rilevato che il camper parcheggiato rilevato dall'Area di Vigilanza non rileva dal punto di vista paesaggistico ed edilizio;

Rilevato che sotto il profilo edilizio le opere di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) sono sottoposte alle sanzioni di cui all'art. 196 della Legge Regionale 65/2014;

Rilevato inoltre che sotto il profilo paesaggistico le opere di cui ai punti 1) e 4) sono soggette alle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004;

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Dato atto che non sussiste da parte del responsabile del procedimento conflitto d'interesse ex articolo 6-bis della legge n°241/1990, come introdotto dalla legge n°190/2012;

tutto ciò premesso;

**ORDINA**  
**ai sensi dell'articolo 196 della L.R.T. 65/2014**  
**e degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004**

al Signor Muti Luciano, nato a Olbia il 12/12/1946, residente a Capoliveri in Via della Torre n. 23, codice fiscale MTULCN46T12G015I;

**di demolire** le opere abusive realizzate nel Comune di Campo nell'Elba su terreno catastalmente individuato al foglio 19 particelle 148 e 149 consistenti in:

- 1 Casa mobile prefabbricata di dimensioni m. 8.00 x m. 2.50, posizionata su carrello provvisto di ruote;
- 2 Recinzione in paletti e rete in ferro con ombreggiante verde posizionata su tre lati della proprietà, quello della strada dove vi è l'ingresso, quello sul lato destro e sul lato in fondo;
- 3 Casetta in legno di m. 3.00 x m. 3.00 posizionata su travetti appoggiata a terra;
- 4 Casetta in plastica di m. 3.00 x m. 3.00 adagiata a terra

per una superficie coperta totale pari a mq. 38,00 entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento

#### **AVVERTE**

Che in caso di inottemperanza all'ingiunzione entro il termine assegnato:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014, il bene e l'area di sedime oltre a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe pari a dieci volte quella del fabbricato sarà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune: tale area, pari a mq. 380,00 (mq. 38,00 x 10) è rappresentata nella planimetria catastale allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi del comma 4bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 sarà irrogata la sanzione

amministrativa pecuniaria di importo pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) trattandosi di immobile ricadente in area di cui all'art. 193 comma 2 della stessa L.R.T. 65/2014.

### **ORDINA**

Che la presente sia notificata al Sig. Muti Luciano e agli organi di controllo che sono incaricati di vigilare sulla esecuzione del presente provvedimento e, in caso di inottemperanza nei termini stabiliti, di darne immediata comunicazione allo scopo di attivare le procedure di cui al comma 3 del citato articolo 196.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica medesima.

IL RESPONSABILE  
LANCIONI SILVIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)